

Nota informativa

Concessione di contributi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione.
(Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art 24)

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dagli artt. 7 e 8 della L. 241/1990
- dall'art. 13 comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di incentivi per il sostegno delle microimprese del Friuli Venezia Giulia per le spese connesse ai servizi di coworking, per il sostegno delle imprese del Friuli Venezia Giulia per progetti che prevedono la creazione e l'ampliamento di spazi di coworking al loro interno e per la promozione della nascita di nuovi Fab-lab sul territorio regionale per favorire l'aggregazione delle microimprese attorno a progetti di trasferimento tecnologico e innovazione di cui:

- alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, art. 24;
- al DPR n. 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 24, della Legge Regionale 20 febbraio 2015, n. 3); come modificato da ultimo da DPR n. 06/07/2017 n. 0155/Pres., di seguito Regolamento;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 ("de minimis");
- alla legge regionale 12 aprile 2017 n. 6 Norme urgenti in materia di delega di funzioni contributive alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli Venezia Giulia.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso) e titolare trattamento dei dati

E' la Camera di Commercio di Pordenone (soggetto gestore) competente per territorio, di cui la Regione FVG si avvale per la gestione del procedimento contributivo.

Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pordenone competente per territorio per i dati di competenza mentre il responsabile del trattamento viene designato in conformità all'ordinamento dell'ente camerale. I regolamenti sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Pordenone www.pn.camcom.it

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria

Responsabile del procedimento	
CCIAA DI PORDENONE	CINZIA PIVA (Sostituto Cristina Biasizzo)

Responsabile dell'istruttoria			
	Nome	Telefono	Mail
CCIAA DI PORDENONE	CRISTINA BIASIZZO DILIA GARDELLA	0434-381224 0434-381237	contributi@pn.camcom.it
<u>Titolare potere sostitutivo (a norma dell'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/90)</u>			
CCIAA DI PORDENONE	CRISTIANA BASSO		

Termini

Il termine per la concessione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data presentazione della domanda, stante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 6 (Coworking) e di cui all'articolo 9 (Fab-lab), commi 1, 2 e 3, ed eventualmente, di cui all'articolo 12, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello (art. 16, commi 1 e 2, del Regolamento).

Il termine per l'erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della rendicontazione (art. 22 comma 1, del Regolamento).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini:

- assegnati per l'integrazione dell'istruttoria, nel caso in cui la domanda o la rendicontazione risulti irregolare o incompleta ai sensi degli art. 15, commi 5 e 6, e art. 21 comma 11, del Regolamento.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 15 comma 7 del Regolamento).

Il termine per concludere l'iniziativa e presentare la rendicontazione della spesa è indicato nel provvedimento di concessione e non può essere superiore al termine massimo di **26 mesi** decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione dell'incentivo (art. 20 comma 1 del Regolamento). È consentita la richiesta di una proroga per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine stesso (art. 20 comma 2 del Regolamento).

Obblighi

L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sotto elencati obblighi per tre anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) essere iscritta nel Registro delle imprese;
- b) mantenere la sede legale o unità operativa attiva nel territorio regionale
- c) mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi

Nel caso in cui i beni immobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario è tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima.

L'impresa beneficiaria è tenuta al rispetto dei sotto elencati obblighi per due anni a decorrere dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la destinazione dei beni mobili oggetto di incentivo;
- b) nel caso degli incentivi di cui al capo III, i requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.

Nel caso in cui i beni mobili oggetto degli incentivi siano acquisiti in locazione, il beneficiario è tenuto a mantenerne la destinazione per il periodo di durata della locazione medesima. Qualora la durata della locazione superi il termine di conclusione dell'iniziativa, il beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione dei beni fino alla conclusione dell'iniziativa medesima.

Ispezioni e controlli

Il Soggetto Gestore:

- in qualsiasi momento, può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo - art. 23 del Regolamento

Il provvedimento di concessione del contributo è **annullato** qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, oppure:

- a) se i documenti di spesa o il pagamento delle spese risultano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata o è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
- c) nel caso in cui non è rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 11;
- d) nel caso di cui agli articoli 16, comma 7, secondo periodo, e 21, comma 12.

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato:

- a) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare della spesa ammissibile con riferimento all'iniziativa risulta inferiore ai pertinenti limiti minimi di cui all'articolo 11, comma 2;
- b) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare dell'incentivo liquidabile con riferimento all'iniziativa finanziata risulta inferiore al 50 per cento dell'importo dell'incentivo concesso;

Nel caso degli incentivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato nel caso in cui il beneficiario non dimostri, in sede di rendicontazione, che lo spazio di coworking oggetto dell'incentivo abbia ospitato per almeno 60 giorni, intercorrenti tra la data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo e la data di conclusione dell'iniziativa, una o più imprese fruitrici del servizio di coworking.

Il soggetto gestore comunica tempestivamente all'istante l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Fondi

Le iniziative oggetto di domanda di contributo sono finanziate con fondi regionali.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento citato, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.